ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

Art. 88-bis

Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari

Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha gia' disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto

Versione in vigore dal 4 aprile 2024, non più in vigore dal 1 maggio 2024 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Titolo	VI — Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-150-2022/art-88-bis-disposizioni-transitorie-in-materia-di-indagini-preliminari/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it